

Progetto

REGOLAMENTO (CE) n. .../.. DELLA COMMISSIONE

del [...]

recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, paragrafo M.A.302 dell'allegato I

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea¹ (in appresso: "l'Agenzia"), in particolare gli articoli 5 e 6,

visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni², in particolare l'allegato I,

considerando che:

- (1) è necessario incorporare le risultanze dell'indagine svolta sugli incidenti intervenuti in passato, relativa all'invecchiamento degli aeromobili ed alla sicurezza dei serbatoi, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione;
- (2) l'attuale lacuna testuale crea incertezza in merito all'esigenza degli operatori di prendere in considerazione eventuali istruzioni di manutenzione, nuove o modificate, emanate dal titolare del certificato del tipo e di rivedere regolarmente il programma di manutenzione;

¹ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

² GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

- (3) le misure introdotte dal presente regolamento si basano sul parere espresso dall’Agenzia³ in conformità degli articoli 12, paragrafo 2, lettera b), e 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002;
- (4) le misure contenute nel presente regolamento sono conformi al parere⁴ formulato dal comitato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea, istituito ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002;
- (5) il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione necessita pertanto di essere modificato in conformità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti punti f) e g) sono aggiunti al paragrafo M.A.302 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione:

- “(f) Il programma di manutenzione viene riveduto periodicamente e, ove del caso, modificato. Le revisioni devono garantire la costante validità del programma alla luce dell’esperienza operativa e tenuto conto delle istruzioni di manutenzione, nuove e/o modificate, emanate dal titolare del certificato del tipo.
- g) Il programma di manutenzione riflette i requisiti normativi obbligatori applicabili che figurano nei documenti emessi dal titolare del certificato del tipo in conformità della parte 21A.61.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per la Commissione

Membro della Commissione

³ Parere X/2005, in data X.X.2005.

⁴ [Da emettere].